

**ASSOCANAPA**  
COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA CANAPICOLTURA  
Via Morello 2A – 10022 CARMAGNOLA (TO)  
Tel. 011/9715898 348/8015605 Fax. 011/9729260  
Sito Internet: [www.assocanapa.org](http://www.assocanapa.org)  
E-mail: [assocanapa@gmail.com](mailto:assocanapa@gmail.com)

## **Legalità della coltivazione della canapa da fibra in Italia – Legge quadro in dirittura di arrivo – Relazione ai convegni di febbraio/marzo 2014**

La coltivazione della canapa da fibra in Italia, che era arrivata fino a 100mila ettari, è cessata verso metà/fine anni Cinquanta non per effetto di norme antidroga o mala volontà di qualche concorrente come è avvenuto negli USA (dove l'olio di semi di canapa ad uso industriale venne combattuto dalla emergente lobby dei petrolieri come un concorrente del petrolio essendo stato per un certo periodo l'olio industriale più importante del paese), ma essenzialmente per il concomitare di due circostanze:

- **la estrema gravosità della coltivazione e della lavorazione**, che veniva eseguita a mano nelle aziende agricole/artigianali. Allora la destinazione della fibra era tutta per il tessile (cordami e telerie molto usati non soltanto per le imbarcazioni, gli attacchi degli animali, gli usi domestici, ma anche nella logistica militare per tende, brandine, materassini eccetera. L'uso tessile richiede oltre alla raccolta degli steli, la macerazione in acqua dei fasci, l'asciugatura, la stigliatura, l'ammorbidimento, la pettinatura della fibra, per arrivare alla filatura-tessitura o alla fabbricazione delle corde.

- **l'arrivo in Italia con gli americani, alla fine della seconda Guerra Mondiale, del cotone e delle fibre sintetiche (nylon)**, più "moderni" e meno costosi.

La prima normativa antidroga viene emanata circa 20 anni dopo ed è sistematizzata nel 1990 nel **DPR 309/1990 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)**, oggi conosciuto anche come "legge Giovanardi Fini" dalle modifiche introdotte su iniziativa dei due parlamentari.

Per quanto concerne la canapa, il Testo Unico è finalizzato a prevenire l'uso stupefacente della canapa mediante il divieto di coltivare **Cannabis Indica** e di produrre e commercializzare prodotti contenenti THC (il cannabinoide che ha effetti psicotropi – Secondo i tossicologi perché si possa parlare di droga occorre un contenuto di THC di almeno 4-4,5%).

**Questa normativa antidroga si basa sull'equivoco allora molto diffuso che esistano almeno due specie di canapa: quella da droga indicata come *Cannabis Indica* e quella da fibra indicata come *Cannabis Sativa*.**

In realtà, tutti i generi di canapa appartengono ad un'unica specie perché si possono incrociare tra loro e siccome le popolazioni di canapa si prestano molto alla selezione, l'uomo nel tempo ha selezionato solo per citarne alcune:

- **varietà da fibra** come le antiche Carmagnola, CS, Fibranova, Eletta Campana, Bolognese
- **varietà da seme e fibra** come le monoiche francesi Futura 75, Felina 32, Santhica 27, Epsilon 68 o le italiane Carmono o Codimono
- **varietà da droga** i cui nomi si trovano facilmente su internet, selezionate in Olanda.

Anche le varietà da fibra o da seme contengono cannabinoidi tra cui il THC ma in quantità molto basse, che in genere non hanno effetto psicotropo (si dice che per sballarsi con la canapa da fibra bisogna fumare almeno una rotoballa!). Questo non toglie che in qualche pianta di varietà da fibra il THC possa alzarsi anche fino a 1% per ragioni ancora non del tutto chiare...e che gli agenti delle Forze dell'Ordine, che non hanno mai visto nei campi coltivazioni di canapa da fibra, siano particolarmente bravi ad individuare queste piante più "ardimentose".

**La coltivazione della canapa da fibra in realtà non è mai stata vietata in Italia. Anzi fin dalla fine degli anni Settanta è stata incentivata dall'UE al suo interno e quindi anche in Italia, con un contributo molto sostanzioso (quasi 1 milione e mezzo delle vecchie lire per ettaro) e questo non per le produzioni tessili tradizionali ma per la fornitura di fibre vegetali alle industrie (automotive, pannelli isolanti, plasturgia). Per questo per la canapa nei Regolamenti europei si parla sempre e soltanto di **fibra corta** (per il tessile tradizionale è sempre stata ritenuta più adatta la fibra lunga, impiegata nella filatura a umido, per intenderci quella delle lenzuola e delle vele delle navi).**

Ma, essendosi perso in Italia il ricordo della canapa da fibra, si è fatto il caso di dirlo “di tutte le erbe un fascio” e soprattutto le Forze dell'Ordine e i Magistrati, impegnati nella repressione della diffusione delle droghe, hanno ritenuto che la coltivazione della canapa fosse vietata. Per questo chi negli anni Ottanta ha provato a riprendere la coltivazione della canapa da fibra ha subito pesanti reazioni, con condanne penali, sequestri e distruzione delle coltivazioni.

**L'apertura da parte dello Stato italiano si è avuta con la prima timida Circolare del MIPAF che a dicembre 1997 ha cominciato a dare attuazione in Italia alla normativa europea che incentivava la coltivazione della canapa industriale.**

Per una legge nazionale del 1978 in Italia i provvedimenti dell'UE in materia agricola vengono attuati con provvedimenti del Ministero dell'Agricoltura e quindi con Decreti Ministeriali e con Circolari.

**La situazione in Italia oggi è quindi che ci sono due “blocchi” di norme:**

- ✓ **quello costituito dal DPR 309/1990 e successive modifiche, che non è applicabile e non si dovrebbe applicare alla canapa da fibra.** Ed è questa normativa che, prevedendo la possibilità di coltivazione della canapa da droga per produrre farmaci su autorizzazione del Ministero della Salute, prevede che i campi da droga “leciti” siano recintati e illuminati e che si tenga una precisa contabilità dei semi seminati, delle piante ricavate, della destinazione di queste piante. Per inciso, in realtà fino ad oggi in Italia non sono mai state rilasciate autorizzazioni alla coltivazione di canapa per produrre farmaci. Soltanto in tempi molto recenti è stata autorizzata una sperimentazione di questo genere in Veneto, con la presenza di un istituto di ricerca.
- ✓ **quello costituito dai Decreti Ministeriali e Circolari che attuano la normativa europea in materia di sostegno alla coltivazione della canapa da fibra.**

E' opportuno aggiungere che l'UE, preoccupandosi di non corrispondere contributi alla coltivazione della canapa da droga, ha sempre previsto un limite di THC per le coltivazioni di canapa per le quali viene chiesto il contributo europeo (questo limite fu prima stabilito nello 0,3% e poi dalla campagna agraria 2001/2002 è stato ridotto allo 0,2%). Si spiega così il fatto che può essere seminato soltanto e sempre seme certificato a basso tenore di THC, che viene riprodotto partendo sempre da un “nucleo” fornito dal costituente della varietà e che ha tenore di THC basso, mentre **per le semine gli agricoltori non possono in nessun caso impiegare il seme che hanno prodotto nell'anno precedente.** Sul tenore di THC delle coltivazioni esistono, perché prescritti dall'UE, controlli amministrativi disposti a campione dal Ministero dell'Agricoltura ma ovviamente e giustamente ci possono anche essere controlli delle Forze dell'Ordine nello svolgimento della loro attività di prevenzione della commissione dei reati (nessuno infatti può escludere che si acquisti seme di canapa industriale e poi si semini canapa da droga!).

Il problema fino ad oggi si è posto per gli agricoltori quando, per verificare il THC delle coltivazioni, gli agenti di Polizia giudiziaria non hanno impiegato il metodo stabilito dall'UE per il controllo perché un conto è analizzare il contenuto di THC di una singola pianta (che può anche andare oltre lo 0,2%) un conto è controllare il THC della coltivazione, che è determinato facendo una media tra diverse piante prese a caso nel campo. In tutti i casi in cui è stato usato per il

controllo il metodo della media non ci sono stati problemi e non ci sono stati problemi neppure ai controlli sulle piante singole, se fatti da istituti specializzati in questo tipo di esame.

**E' opportuno aggiungere che la normativa europea, in caso di sfioramento non prevede sanzioni a carico dell'agricoltore ma soltanto a carico del costituente nel senso che se lo sfioramento è frequente e verificato per due anni di seguito la varietà viene cancellata dall'elenco delle varietà che è possibile seminare (si tratta di una sanzione amministrativa/commerciale e non penale).**

Occorre infine dire che il Ministero dell'Interno fin dal 1999 ha impartito disposizioni in materia ai Carabinieri e che "incidenti" non capitano più nel Nord e Centro Italia da oltre 12 anni mentre meno di uno all'anno è capitato nell'Italia Meridionale e nelle isole..ma, a mano a mano che la coltivazione si diffonde,...la conoscenza pure si diffonde tra le Forze dell'Ordine e gli agricoltori in genere sono al sicuro.

C'è un secondo problema per chi lavora o impiega il seme di canapa per produrre alimenti perché non esiste fino ad oggi in Italia una normativa che stabilisca il limite di THC ammesso negli alimenti.

La liceità dell'uso alimentare del seme è stata affermata dal Ministero della Salute con una Circolare del 2009 ma, siccome il seme (che di per sé non contiene mai THC) può essere imbrattato da parti delle foglie, in caso di lavorazioni non adeguate esiste sempre il rischio legale anche se c'è da dire che i Carabinieri e in particolare i NAS si sono sempre comportati in modo intelligente.

Assocanapa da anni richiede al Ministero di stabilire tali limiti e la struttura del Ministero ha preparato da anni il provvedimento necessario ma fino ad oggi, anche a causa del susseguirsi dei governi, il decreto non è arrivato.

**In conclusione, per mettere definitivamente al sicuro gli agricoltori e chi lavora i prodotti della canapa, Assocanapa insiste purtroppo ormai da molti anni (almeno dal 2006) affinché sia emanata una legge quadro che affermi chiaramente la liceità della coltivazione delle varietà di canapa a basso tenore di THC, le modalità di verifica delle coltivazioni al fine di stabilire se sono da fibra o da droga, che sia data attuazione alla normativa europea senza eccessiva burocratizzazione e aggravii insopportabili per gli agricoltori, che siano stabiliti i limiti di THC negli alimenti contenenti canapa.**

**E' vero che in Italia, come in tutti i paesi civili, tutto quello che non è vietato è lecito ma la particolarità della canapa impone questa normativa, per dare certezze.**

Attualmente sono depositati attualmente alla Camera tre disegni di legge sulla canapa presentati in questa legislatura (altri ce ne sono stati nelle legislature precedenti), due dei quali (quelli più recenti) ispirati al disegno di legge che Assocanapa propone da anni adeguandolo sulla base dell'esperienza vissuta.

Questa volta abbiamo avuto occasione di confrontarci direttamente con i gruppi che ce lo hanno richiesto e di questo siamo grati. Siamo disponibili sia a rincontrarci con tali gruppi che a incontrarci con altri gruppi che ce lo chiederanno: l'importante è fare in fretta perché non è pensabile che si possano fare investimenti importanti in questo settore senza certezze e anzi con rischi non indifferenti. Già ci troviamo a fronteggiare la concorrenza straniera agevolata da mancanza di controlli e da costi del lavoro molto più bassi dei nostri.

**Andando sul sito della Camera – progetti di legge – Commissione agricoltura - è possibile vedere i disegni di legge e seguire la discussione che già c'è stata e che deve essere ripresa.**

Carmagnola, 5 febbraio 2014

Margherita Baravalle